Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Mercoledì, 24 gennaio 1934 - Anno XII** **Numero 19**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 9, che modifica la tariffa generale dei dazi doganali nei riguardi di taluni prodotti industriali — pubblicato a pag. 303 della *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1934-XII, n. 17 — il dazio relativo alla voce « Bromo », n. 669 della tariffa doganale, deve leggersi per « chilogramma » e non già per « quintale ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 dicembre 1933, n. 1895.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1273, concernente la istituzione dell'Ispettorato della fanteria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1273, concernente la istituzione dell'Ispettorato della fanteria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 28 dicembre 1933, n. 1896.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 27 dicembre 1933, n. 1897.
Norme per la repressione della propaganda illecita per lo smercio delle specialità medicinali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il sanitario, che riceve per sè o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali, o dei prodotti indicati nell'art. 12 della legge 9 gennaio 1927, n. 58, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire duemila a cinquemila.

Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.

La condanna all'arresto importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.

Art. 2.

Il farmacista, che riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o dei prodotti indicati nell'articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire duemila a lire cinquemila.

Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.

La condanna all'arresto importa la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta.

Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale il Ministero dell'interno può sempre, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dall'esercizio della farmacia.

Art. 3.

Le pene stabilite negli articoli 1 e 2 prima parte, si applicano anche a chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista il denaro o altra utilità.

Se il fatto sia commesso dai produttori o dai commercianti delle specialità e dei progetti indicati nei detti articoli, il Ministero dell'interno, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, può sempre, con decreto, ordinare la chiusura dell'officina di produzione e del locale ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno a tre mesi, e, in caso di recidiva, ne può disporre la chiusura definitiva.

Può, altresì, revocare la registrazione delle specialità medicinali, o, trattandosi di prodotti indicati nell'art. 12 della legge 9 gennaio 1927, n. 58, può revocare l'autorizzazione a preparare o importare per la vendita.

Art. 4.

In caso di recidiva la pena prevista per i reati di cui ai precedenti articoli sarà sempre dell'arresto.

Art. 5.

È vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 2000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1933 Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 16.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1245, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 7 settembre 1933, n. 1214, e 21 settembre 1933, nn. 1232 e 1244, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1245, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri provvedimenti di carattere finanziario; e sono convalidati i decreti Reali 7 settembre 1933, n. 1214, e 21 settembre 1933, nn. 1232 e 1244, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1933-34.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1933.

Istituzione della Scuola-convitto professionale per infermiere « San Giuseppe » in Roma.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la domanda prodotta dal Comitato promotore della Scuola-convitto professionale per infermiere di San Giuseppe, annessa all'Ospedale omonimo di Roma, comitato costituitosi in Roma con atto del 29 luglio 1933, a rogito del notaio dott. Girolamo Buttaoni, diretta ad ottenere l'autorizzazione alla istituzione ed il riconoscimento della capacità giuridica della Scuola medesima, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Udito il parere della Commissione di cui all'articolo 4 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Visti il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

È autorizzata l'istituzione della Scuola-convitto professionale per infermiere di San Giuseppe, annessa all'Ospedale omonimo di Roma, ed è riconosciuta alla medesima la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma.

Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

p. *Il Ministro per l'educazione nazionale*:
SOLMI.

(1741)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1933.

Istituzione della Scuola-convitto professionale per infermiere « Opera pia De Ferrari Brignole Sale » in Genova.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la domanda prodotta dal vice presidente e rappresentante legale dell'Opera pia De Ferrari Brignole Sale in Genova, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso gli ospedali Galliera, amministrati dalla stessa Opera pia, una Scuola-convitto professionale per infermiere, nonchè il riconoscimento della capacità giuridica della Scuola medesima, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Udito il parere della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Visti il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

È autorizzata l'istituzione della Scuola-convitto professionale per infermiere annessa agli ospedali Galliera, amministrati dall'Opera pia De Ferrari Brignole Sale in Genova, ed è riconosciuta alla Scuola medesima la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Genova.

Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

p. *Il Ministro per l'educazione nazionale*:
SOLMI.

(1746)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1933.

Diniego della registrazione della specialità medicinale denominata « Ypervigor ».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta la domanda 21 febbraio 1933 del signor Zappa Salvatore, domiciliato in Napoli, via Nuova Marina, 29, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale di sia proprietà denominata: « Ypervigor » fabbricata nel laboratorio di farmacologia sito in Napoli alla via Ottavio Tupputi n. 9;

Premesso che nella domanda, contrariamente al disposto degli articoli 13 e 14 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, non viene indicata alcuna proprietà caratteristica del prodotto; i metodi analitici per il controllo qualitativo e quantitativo sono incompleti; mancano sia la letteratura scientifica, sia la documentazione clinica sull'efficacia del prodotto;

Ritenuto:

che la formula di composizione della suddetta specialità medicinale è la seguente: estratto testicolare ctg. 5, fava di S. Ignazio mgr. 2, yohimbina mgr. 2, glicerofosfato di calcio ctg. 25, glicerofosfato di magnesio ctg. 20, genziana polvere ctg. 20, ossido di magnesio q. b. a formare un cachet da gr. 1;

che si è quindi in presenza di un prodotto misto di sostanze opoterapiche e di sostanze chimiche;

che in etichetta si dichiara che il prodotto è indicato per la cura della debolezza sessuale, della nevrastenia, degli esaurimenti e degli stati di atonia generale, della nevrosi isteroidi melanconica, dispepsia e stati atonici degli organi digerenti;

che tali proprietà terapeutiche sono poi notevolmente esaltate nell'opuscolo illustrativo, nel quale il prodotto viene qualificato come « il vero specifico contro l'impotenza sessuale », come « un rimedio nuovo veramente radicale atto a vincere definitivamente queste infermità », come un « insuperabile tonico nervoso e il più potente rigeneratore sessuale il cui principio fondamentale si basa sull'effettiva reintegrazione della cellula nervosa »;

Considerato:

che la specialità medicinale « Ypervigor » data la sua composizione non può possedere le asserite eccezionali virtù curative ad essa attribuite, e che è poi da escludersi in modo assoluto che possa essa esercitare una qualsiasi azione reintegratrice della cellula nervosa;

che per tanto nel caso trova applicazione l'art. 17, n. 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Visti il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sul conforme parere della Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali;

Decreta:

È negata la registrazione, a tutti gli effetti del citato R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, della specialità medicinale denominata « Ypervigor » di cui alla domanda 21 febbraio 1933 avanzata dal sig. Zappa Salvatore, domiciliato in Napoli, via Nuova Marina, 29, quale proprietario della suddetta specialità prodotta nel Laboratorio di farmacologia sito in Napoli, via Ottavio Tupputi, 9.

I Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli, il Commissario straordinario per l'Agro Pontino e Littoria, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà comunicato a tutti gli Ordini sanitari del Regno e verrà notificato alla ditta istante dall'Alto Commissario della città e provincia di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 31 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1743)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1934.

Provvedimenti in materia di tassa di scambio a favore dell'industria delle conterie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, circa la facoltà di consentire restituzioni della tassa di scambio già corrisposta nel Regno sulle merci esportate;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente l'aumento dell'aliquota della tassa di scambio;
Riconosciuta la necessità di provvedere alla restituzione della tassa di scambio sulle conterie esportate;

Decreta:

Art. 1.

Alle conterie sciolte o infilate ed ai fiori o frangie in perle fatti di conterie, è consentita, a decorrere dal 1° febbraio 1934, la restituzione della tassa corrisposta a norma della legge 28 luglio 1930, n. 1011, per i passaggi nel Regno dei prodotti stessi, giusta le norme e nei limiti stabiliti con i successivi articoli.

Art. 2.

La restituzione della tassa di scambio prevista dal precedente articolo, si effettua in occasione dello scambio di esportazione dei prodotti di cui trattasi, in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.

Art. 3.

L'esportazione dei prodotti indicati all'art. 1, ai fini della restituzione della tassa di scambio, deve essere effettuata a mezzo di « bolletta doganale d'uscita con restituzione di diritti » da compilarsi, di regola, in corrispondenza ad ogni fattura di vendita all'estero.

All'atto delle singole esportazioni deve essere presentata alle Dogane una copia della fattura di vendita per l'estero sulla quale, i detti uffici, eseguiti gli opportuni controlli, apporranno la seguente attestazione datata e firmata dal competente funzionario di dogana: « Conterie esportate all'estero con bolletta mod. . . . N. . . . . in data . . . . . ».

La detta copia di fattura è soggetta alla tassa di bollo stabilita dall'art. 53 della tariffa, allegato *A*, alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 4.

La restituzione della tassa deve essere chiesta dagli interessati, nel termine perentorio di un anno dalla eseguita esportazione, con regolare istanza da presentarsi alla competente Intendenza di finanza, corredata dalle originali bollette di esportazione e dalle copie di fatture di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Alla restituzione della tassa di scambio stabilita dal presente decreto provvede l'Intendenza di finanza della Provincia ove la ditta esportatrice ha la sua sede principale, in base ai documenti sopra indicati ed osservate le norme di che all'art. 260 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, successivamente modificato.

Disposta la restituzione di tassa a norma degli articoli precedenti, l'Intendenza deve munire del timbro d'ufficio e della indicazione degli estremi dell'ordinativo di pagamento, i documenti che sono serviti di base per il rimborso.

Art. 6.

Con provvedimento insindacabile del Ministero delle finanze potranno essere escluse dal beneficio della restituzione di tassa stabilita dal presente decreto le ditte esportatrici che abbiano comunque usato mezzi intesi ad ottenere una indebita restituzione di tassa, a norma delle predette disposizioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(1774)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1934.

Esami per la professione di procuratore legale per l'anno 1934.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 17, 19, 20, 21, 99 e 101 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte degli esami per la professione di procuratore legale avranno luogo nella sede di ciascuna Corte d'appello nei giorni seguenti, alle ore dieci antimeridiane:

Lunedì 7 maggio 1934: Diritto civile e commerciale;
Martedì 8 maggio 1934: Diritto e procedura penale.
Mercoledì 9 maggio 1934: Procedura civile.

Art. 2.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 20 marzo 1934 alla Commissione esaminatrice, nella Cancelleria della Corte di appello, corredate dai seguenti documenti:

1° diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2° certificato di compiuta prescritta pratica, rilasciato dai competenti organi professionali;
3° ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami;
4° documenti relativi agli eventuali titoli di precedenza nella formazione della graduatoria a termini dell'art. 23, comma quarto, numeri 1°, 2°, 3° e 4° del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
5° certificato relativo alla votazione riportata nell'esame di laurea.

I candidati che non abbiano diritto all'iscrizione nell'albo senza limitazione di numero, debbono nella domanda di ammissione al concorso, o con atto separato da presentarsi alla Commissione esaminatrice non oltre il giorno successivo alle prove orali da essi sostenute, dichiarare l'ordine di preferenza delle sedi del distretto poste a concorso, secondo il quale aspirano all'iscrizione.

La dichiarazione deve comprendere tutte le sedi del distretto della Corte d'appello poste a concorso.

La mancanza di questa dichiarazione importa rinunzia al concorso.

Coloro che abbiano diritto all'iscrizione nell'albo senza limitazione di numero debbono esibirne la documentazione e non devono presentare i documenti di cui ai numeri 4° e 5°.

I candidati sono autorizzati a produrre dopo la scadenza dell'anzi cennato termine 20 marzo 1934, ma non oltre quindici giorni da tale scadenza, il certificato di cui al n. 2°.

Coloro che si trovino nelle condizioni prevedute nell'articolo 18, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre

1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2°, un certificato dell'autorità presso la quale abbiano prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari nel certificato saranno indicate le sentenze pronunziate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 3.

Le Commissioni esaminatrici presso le Corti di appello sono costituite nel modo indicato nell'allegato *A*.

Il numero massimo dei procuratori che, a termini dell'articolo 19 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, potranno essere iscritti complessivamente, per concorso, nell'anno 1934 negli albi del distretto di ciascuna Corte di appello, e la loro ripartizione nei singoli albi, sono stabiliti nell'allegato *B*.

Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

ALLEGATO *A*.

Composizione delle Commissioni di esami per la abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.

1. — *Corte di appello di Ancona.*

Remiddi cav. uff. Ettore, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Cerulli cav. uff. Claudio, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Perretti comm. Ferdinando, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Giliberti cav. uff. Giuseppe, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Bonolis prof. Guido, della Regia università di Macerata, membro effettivo;
Tolomei prof. Domenico Alberto, della Regia università di Macerata, membro supplente;
Ancidei avv. Michele, membro effettivo;
Bartolini avv. Ferdinando, membro effettivo;
Pacetti avv. Pietro, membro supplente;
Scoponi avv. Luigi, membro supplente.

2. — *Corte di appello di Aquila.*

Galderisi cav. uff. Bernardino, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Motta cav. uff. Cataldo, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Ferro Luzzi comm. Federico, avvocato generale di appello, membro effettivo;
Gatti cav. uff. Ferdinando, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Di Carlo prof. Eugenio, della Regia università di Perugia, membro effettivo;
Ermini prof. Giuseppe, della Regia università di Perugia, membro supplente;
Rosati avv. prof. Francesco, membro effettivo;
Bafile avv. Ubaldo, membro effettivo;
Volpe avv. Francesco, membro supplente;
Marinucci avv. Gustavo, membro supplente.

3. — *Corte di appello di Bari.*

Greco comm. Francesco, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Caggianelli cav. uff. Alfredo, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Cappuccilli cav. uff. Domenico, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Bianco comm. Tommaso, procuratore del Re, membro supplente;
Barillari prof. Michele, della Regia università di Bari, membro effettivo;
Monti prof. Gennaro Maria, della Regia università di Bari, membro supplente;
Bovio avv. Raffaele, membro effettivo;
Lembo avv. Giuseppe, membro effettivo;
Metta avv. Nicola, membro supplente;
Soria avv. Leonardo, membro supplente.

4. — *Corte di appello di Bologna.*

Sotgiu cav. uff. Giuseppe, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Finzi cav. uff. Aurelio, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Bianchedi comm. Camillo, sostituto procuratore generale di appello, membro effettivo;
Mazza cav. uff. Giuseppe, sostituto procuratore generale di appello, membro supplente;
Cicu prof. Antonio, della Regia università di Bologna, membro effettivo;
Redenti prof. Enrico, della Regia università di Bologna, membro supplente;
Cesari avv. Giulio, membro effettivo;
Mangaroni Brancuti avv. Antonio, membro effettivo;
Chigi avv. Giorgio, membro supplente;
Macchiavelli avv. Giuseppe, membro supplente.

5. — *Corte di appello di Brescia.*

Aldi cav. uff. Michele, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Ripa Di Meana cav. uff. Enrico, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Zampelli comm. Vincenzo, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Papa cav. uff. Carlo, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
De Valles prof. Arnaldo, della Regia università di Pavia, mebro effettivo;
Vuoli prof. Romeo, della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, membro supplente;
Caravaggi avv. Faustino, membro effettivo;
Beretta avv. Giovanni, membro effettivo;
Giovanardi avv. Enrico, membro supplente;
Cattaneo avv. Pietro, membro supplente.

6. — *Corte di appello di Cagliari.*

Conteddu comm. Giovanni, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Corrias cav. uff. Giuseppe Emanuele, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Canelles cav. uff. Gaetano, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Buzzi cav. uff. Gerolamo, sostituto procuratore del Re, membro supplente;
Santoro prof. Arturo, della Regia università di Cagliari, membro effettivo;
Iannaccone prof. Costantino, della Regia università di Cagliari, membro supplente;
Angioni avv. prof. Mauro, membro effettivo;
Cao avv. prof. Umberto, membro effettivo;

Morittu avv. prof. Vittorio, membro supplente;
Piga avv. Renato, membro supplente.

7. — *Corte di appello di Catania.*

Zuccarello cav. uff. Francesco, consigliere di Corte di appello, presidente;
Stancanelli cav. uff. Vito, consigliere di Corte di appello, presidente supplente;
La Rocca comm. Calcedonio, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Li Gregni cav. uff. Domenico, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Mazzarella prof. Giuseppe, della Regia università di Catania, membro effettivo;
Condorelli prof. Orazio, della Regia università di Catania, membro supplente;
Savarese Piccichè avv. Raffaello, membro effettivo;
Trigona avv. Giuseppe, membro effettivo;
Pavone avv. Vito, membro supplente;
Trovato avv. Salvatore, membro supplente.

8. — *Corte di appello di Catanzaro.*

Cosenza cav. uff. Giuseppe, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Massimilla cav. uff. Francesco, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Parise cav. uff. Luigi, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Marasco cav. uff. Sallustio, procuratore generale d'appello, membro supplente;
Sabatini prof. Guglielmo, della Regia università di Catania, membro effettivo;
Pugliatti prof. Salvatore, della Regia università di Messina, membro supplente;
Pugliese avv. Francesco Saverio, membro effettivo;
Bruni avv. Guido, membro effettivo;
Zimatore avv. Attilio, membro supplente;
Spasari avv. Tommaso, membro supplente.

9. — *Corte di appello di Firenze.*

Araimo comm. Alberto, presidente di sezione di Corte d'appello, presidente;
Fanelli comm. Ulrico, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Serra Ferracciu comm. Antonio, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Mele comm. Giuseppe, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Brunetti prof. Giovanni, della Regia università di Firenze, membro effettivo;
Cugia prof. Stanislao, della Regia università di Firenze, membro supplente;
Barsanti avv. Eugenio, membro effettivo;
Bordoni avv. Fabio, membro effettivo;
Tosi avv. Eugenio, membro supplente;
Vivarelli avv. Giovanni, membro supplente.

10. — *Corte di appello di Genova.*

Isola comm. Luigi, presidente di sezione di Corte d'appello, presidente;
Cacciapuoti cav. uff. Antonio, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Giordano cav. uff. Giuseppe, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Pasquale cav. uff. Domenico, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Raggi prof. Luigi, della Regia università di Genova, membro effettivo;
Allara prof. Mario, della Regia università di Genova, membro supplente;
Campodonico avv. Filippo, membro effettivo;
Storace avv. Nicolò, membro effettivo;
Ansaldo avv. Luigi, membro supplente;
Finzi avv. Eolo, membro supplente.

11. — *Corte di appello di Messina.*

Pensavalle comm. Francesco, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Donato cav. uff. Luigi, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
De Angelis cav. uff. Edoardo, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Barbera cav. uff. Vittorio, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Degni prof. Francesco, della Regia università di Messina, membro effettivo;
Viora prof. Mario, della Regia università di Messina, membro supplente;
Pettini avv. Francesco, membro effettivo;
Donia avv. Liberale, membro effettivo;
Donati avv. Carlo, membro supplente;
Quattrocchi avv. Gaetano, membro supplente.

12. — *Corte di appello di Milano.*

Fabani comm. Ernesto, presidente di sezione di Corte d'appello, presidente;
Della Sala Spada comm. Edoardo, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Proia comm. Giustino, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Stasi comm. Carlo, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Zanzucchi prof. Marco Tullio, dell'Università cattolica Sacro Cuore di Milano, membro effettivo;
Grispigni prof. Filippo, della Regia università di Milano, membro supplente;
Bregoli avv. Camillo, membro effettivo;
Tacconi avv. Giuseppe, membro effettivo;
Della Porta avv. Massimo, membro supplente;
Mariani avv. Giuseppe, membro supplente.

13. — *Corte di appello di Napoli.*

Masucci comm. Teodoro, presidente di sezione di Corte d'appello, presidente;
Norelli cav. uff. Costantino, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
D'Ippoliti comm. Raffaele, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Pelosi cav. uff. Giuseppe, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Bruschettini prof. Arnaldo, della Regia università di Napoli, membro effettivo;
Scuto prof. Carmelo, della Regia università di Napoli, membro supplente;
Orgera avv. Giovambattista, membro effettivo;
Nocerino avv. Giulio, membro effettivo;
Rinaldi avv. Riccardo, membro supplente;
Marsili avv. Giuseppe, membro supplente.

14. — *Corte di appello di Palermo.*

Gentile cav. uff. Giovanni Battista, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Di Franco cav. uff. Felice, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Scala cav. uff. Attilio, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Alabiso cav. uff. Alfredo, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Carnevale prof. Emanuele, della Regia università di Palermo, membro effettivo;
Ambrosini prof. Gaspare, della Regia università di Palermo, membro supplente;
Maggiori avv. Giuseppe, membro effettivo;
Noto Sardegna avv. Giuseppe, membro effettivo;
Giacomazzi avv. Giuseppe, membro supplente;
Prinzivalli avv. Pier Vittorio, membro supplente.

15. — *Corte di appello di Roma.*

Santucci cav. uff. Gennaro, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Gregori cav. uff. Alessandro, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Iezzi cav. uff. Nicola, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Misasi cav. uff. Luigi, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Messina prof. Giuseppe, della Regia università di Roma, membro effettivo;
Albertario prof. Emilio, della Regia università di Roma, membro supplente;
Alberti avv. Antonino, membro effettivo;
Mucci avv. Roberto, membro effettivo;
Orlandi avv. Antonio, membro supplente;
Pergola avv. Ubaldo, membro supplente.

16. — *Corte di appello di Torino.*

Forneris cav. uff. Giovanni Battista, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Bafile cav. uff. Enrico, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Siracusa cav. uff. Francesco, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Villa cav. uff. Goffredo, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Franchi prof. Luigi, della Regia università di Torino, membro effettivo;
Maroi prof. Fulvio, della Regia università di Torino, membro supplente;
Maiorino avv. Carlo, membro effettivo;
Pavesio avv. Carlo, membro effettivo;
Rolfo avv. Federico, membro supplente;
Bonaudi avv. Emilio, membro supplente.

17. — *Corte di appello di Trieste.*

Antonini cav. uff. Alfredo, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Marinucci cav. uff. Bonifacio, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Tasso comm. Luigi, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Verzi cav. Giuseppe, sostituto procuratore del Re, membro supplente;
Spadon prof. Giovanni, della Regia università di Trieste, membro effettivo;
Brunetti prof. Antonio, della Regia università di Trieste, membro supplente;
Amodeo avv. Giorgio, membro effettivo;
Cosulich avv. Antonio, membro effettivo;
Crusizio avv. Gastone, membro supplente;
Oberti avv. Edmondo, membro supplente.

18. — *Corte di appello di Venezia.*

Ciotto comm. Antonio, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Pestarino cav. uff. Epifanio, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Dalla Mura cav. uff. Mario, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Calderone cav. uff. Giovanni Battista, sostituto procuratore del Re, membro supplente;
Manzini prof. Vincenzo, della Regia università di Padova, membro effettivo;
Santoro Passarelli prof. Francesco, della Regia università di Padova, membro supplente;
Massari avv. Amedeo, membro effettivo;
Masotti avv. Costantino, membro effettivo;
Gallo avv. Bruno, membro supplente;
Franco avv. Renzo, membro supplente.

Visto, *Il Ministro*: DE FRANCISCI.

ALLEGATO *B.*

Numero dei procuratori legali che potranno essere iscritti negli albi per l'anno 1934, eccetto quelli i quali hanno il diritto alla iscrizione senza limitazione.

1. — *Corte di appello di Ancona* (n. 26).

1. Ancona	5	5. Macerata	4
2. Ascoli Piceno	2	6. Pesaro	3
3. Camerino	4	7. Urbino	3
4. Fermo	5		

2. — *Corte di appello di Aquila* (n. 25).

8. Aquila	6	12. Pescara	2
9. Avezzano	3	13. Sulmona	4
10. Chieti	2	14. Teramo	3
11. Lanciano	5		

3. — *Corte di appello di Bari* (n. 45).

15. Bari	25	18. Lecce	4
16. Brindisi	3	19. Taranto	4
17. Foggia	5	20. Trani	4

4. — *Corte di appello di Bologna* (n. 45).

21. Bologna	12	25. Parma	5
22. Ferrara	6	26. Piacenza	4
23. Forlì	6	27. Ravenna	3
24. Modena	5	28. Reggio Emilia	4

5. — *Corte di appello di Brescia* (n. 30).

29. Bergamo	10	31. Cremona	5
30. Brescia	11	32. Mantova	4

6. — *Corte di appello di Cagliari* (n. 12).

33. Cagliari	4	36. Oristano	2
34. Lanusei	2	37. Sassari	2
35. Nuoro	1	38. Tempio Pausania	1

7. — *Corte di appello di Catania* (n. 25).

39. Caltagirone . . . 3	42. Ragusa 4
40. Catania. 10	43. Siracusa. 5
41. Modica 3	

8. — *Corte di appello di Catanzaro* (n. 20).

44. Castrovillari . . . 2	48. Nicastro 2
45. Catanzaro 5	49. Palmi 3
46. Cosenza 2	50. Rossano 2
47. Gerace Marina . . 2	51. Vibo Valentia. . . 2

9. — *Corte di appello di Firenze* (n. 50).

52. Arezzo 4	57. Montepulciano . . 15
53. Firenze 12	58. Pisa 3
54. Grosseto. 3	59. Pistoia 3
55. Livorno 4	60. Siena. 3
56. Lucca 3	

10. — *Corte di appello di Genova* (n. 36).

61. Genova 15	64. San Remo 4
62. Imperia 1	65. Savona 5
63. Massa 6	66. Spezia 5

11. — *Corte di appello di Messina* (n. 12).

67. Messina 6	69. Reggio Calabria . . 2
68. Patti 4	

12. — *Corte di appello di Milano* (n. 85).

70. Busto Arsizio . . . 5	74. Pavia 4
71. Como 5	75. Sondrio 4
72. Milano 37	76. Varese 5
73. Monza 15	77. Vigevano 10

13. — *Corte di appello di Napoli* (n. 90).

78. Ariano Irpino . . 5	85. Melfi 4
79. Avellino 3	86. Napoli 35
80. Benevento 4	87. Potenza 4
81. Campobasso 4	88. Salerno 5
82. Isernia 10	89. S. Angelo dei Lomb. 5
83. Lagonegro 3	90. S. Maria C. V. . . 5
84. Matera 3	

14. — *Corte di appello di Palermo* (n. 35).

91. Agrigento 3	95. Palermo 15
92. Caltanissetta . . . 3	96. Sciacca 3
93. Enna 2	97. Termini Imerese . . 3
94. Nicosia 2	98. Trapani 4

15. — *Corte di appello di Roma* (n. 75).

99. Cassino 8	104. Spoleto 5
100. Frosinone 6	105. Terni 5
101. Perugia 6	106. Velletri 5
102. Rieti 5	107. Viterbo 5
103. Roma 30	

16. — *Corte di appello di Torino* (n. 60).

108. Alba 5	114. Cuneo 4
109. Alessandria . . . 4	115. Ivrea 2
110. Aosta 2	116. Novara 4
111. Asti 4	117. Pallanza 3
112. Biella 4	118. Torino 20
113. Casale Monferrato 4	119. Vercelli 4

17. — *Corte di appello di Trieste* (n. 25).

120. Capodistria . . . 2	124. Tolmezzo 1
121. Fiume 3	125. Trieste 10
122. Gorizia 2	126. Udine 3
123. Pola 2	127. Zara 2

18. — *Corte di appello di Venezia* (n. 55).

128. Belluno 4	133. Trento 5
129. Bolzano 4	134. Treviso 4
130. Padova 4	135. Venezia 19
131. Rovereto 3	136. Verona 4
132. Rovigo 4	137. Vicenza 4

Visto, *Il Ministro*: DE FRANCISCI.

(1763)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1934.

Sostituzione del commissario governativo della Cassa cattolica agraria « Maria SS. del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la lettera 16 settembre 1933 con la quale il dottore Giuseppe Di Benedetto, commissario governativo della Cassa cattolica agraria « Maria SS. del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta), rassegna le dimissioni dalla carica di commissario per motivi professionali;

Veduto il decreto 23 dicembre 1933-XII, n. 29213, con il quale S. E. il prefetto di Caltanissetta in via di urgenza provvede alla sostituzione del dott. Di Benedetto nominando commissario dell'Ente citato il sig. geom. Pasquale Di Prima fu Calogero;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal sig. dott. Giuseppe Di Benedetto dalla carica di commissario governativo della Cassa cattolica agraria « Maria SS. del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta) ed a sostituirlo nella carica predetta viene nominato il sig. geom. Pasquale Di Prima fu Calogero, con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1741)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1934.

Nomina del commissario governativo per la Cassa agraria cooperativa di Naro (Agrigento).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduti i decreti 24 giugno e 21 settembre 1933, con i quali S. E. il prefetto di Agrigento scioglieva il Consiglio di am-

ministrazione della Cassa agraria cooperativa di Naro e ne affidava la temporanea gestione al sig. Ernesto Bonanno di Giuseppe;

Considerata l'opportunità di provvedere a che l'azienda abbia più stabile assetto;

Decreta:

È confermato lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa agraria cooperativa di Naro (Agrigento) ed il sig. Ernesto Bonanno di Giuseppe è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1742)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I PORTAFOGLIO

N. 17.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 gennaio 1934 Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.92
Inghilterra (Sterlina)	59 70
Francia (Franco)	74.575
Svizzera (Franco)	368.80
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.16
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.68
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.92
Cecoslovacchia (Corona)	57 15
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona	2 76
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.56
Grecia (Dracma	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.08
Olanda (Fiorino)	7.725
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159 —
Svezia (Corona)	3.15
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R S S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso	—
Rendita 3,50% (1906)	90.60
Id 3,50% (1902)	89.05
Id. 3% lordo	66.525
Consolidato 5%	96.50
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.425
Id. Scadenza 1934 novembre	101.20
Id. Id Id 1940	106.10
Id Id. Id. 1941	106.10
Obbligazioni Venezie 3,50%	93.475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

24ª Estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3,50 % netto (1ª categoria).

Si notifica che nel giorno di sabato 10 febbraio 1934-XII, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 24ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3,50 % netto, 1ª categoria, create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono 5080 sulle 221.120 attualmente vigenti

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° aprile 1934, saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1776)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 50 posti di alunno segretario nei Regi istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 288 del 14 dicembre 1933, col quale si autorizza a bandire, fra l'altro, per l'anno 1934, un concorso per esame a n 50 posti di alunno segretario nei Regi istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale;

Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 1933, che fissa il numero complessivo dei posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno dei Regi istituti medi di istruzione classica scientifica e magistrale;

Visti i Regi decreti 6 maggio 1923, n. 1054, 11 novembre 1923, numero 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e 27 novembre 1924, n 2367;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706,

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami pel conferimento di n. 50 posti di alunno segretario nei Regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale.

Art. 2.

Possono partecipare al detto concorso coloro che alla data del presente bando abbiano compiuto i 18 anni di età e non abbiano oltrepassati i 34 anni.

Il limite di età è elevato a 39 anni per gli ex-combattenti, a 43 anni per i mutilati, invalidi di guerra, decorati al valor militare, invalidi per la causa nazionale.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, il limite di età è elevato nella misura stabilita dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo. Per fruire del beneficio predetto, gli interessati dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso apposito certificato in carta legale del competente segretario federale, attestante l'iscrizione ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi di coloro che rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo e di coloro che alla data del presente bando prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione media classica,

scientifica e magistrale - Ufficio concorsi) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dei documenti qui appresso indicati:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, attestante che il candidato alla data del presente decreto ha l'età richiesta dal precedente art. 2;

b) originale o copia autentica di diploma di ammissione a scuola media di 2° grado, o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza da scuola secondaria di avviamento professionale (già complementare o tecnica), o da scuola professionale di secondo grado, o da scuola tecnica commerciale, industriale, agraria;

c) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data di inscrizione;

d) certificato del podestà del Comune di origine legalizzato, attestante che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) certificato generale penale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere va autenticata dal presidente del Tribunale);

g) certificato medico legalizzato dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni, non dipendenti da cause di guerra, che possano influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra e minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 13, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta del successiv art. 15;

h) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex-combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio e della loro residenza abituale;

i) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

l) fotografia con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

m) il personale di ruolo statale deve unire all'istanza copia dello stato di servizio che esso presta presso l'Amministrazione dalla quale presentemente dipende; il personale non di ruolo che presta effettivo servizio di impiego civile da almeno sei mesi deve unire alla domanda un certificato da cui risulti la data d'inizio, la durata, la qualità del servizio prestato, la capacità, la operosità e la diligenza.

Detti documenti vanno rilasciati dal competente capo di ufficio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della loro presentazione.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*. Essi, però, sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non inviassero la domanda con tutti i documenti richiesti o che la inviassero irregolare.

Art. 5.

L'esame consterà di prove scritte ed orali ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto ed in giorni da stabilirsi.

Art. 6.

I vincitori del concorso che non si trovino nelle condizioni indicate nella lettera *m)* dovranno prestare il servizio di prova prescritto di almeno sei mesi.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e approvate con decreto Ministeriale, con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive disposizioni ed estensioni, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico.

Durante il periodo di prova di cui sopra sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 374.

Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

1. Componimento che valga a dimostrare la cultura generale del candidato;
2. Risoluzione di un problema di aritmetica pratica;
3. Prova grafica consistente nella copiatura di un brano che dimostri nel concorrente il possesso di una scrittura chiara e intelligibile.

PROVE ORALI.

1. Elementi di diritto costituzionale e amministrativo, con particolare riguardo all'ordinamento corporativo fascista, ed elementi di contabilità generale dello Stato;
2. Nozioni di letteratura italiana e di storia politica dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri;
3. Legislazione relativa all'istruzione media e a quella elementare, nelle parti che più particolarmente riguardano l'ufficio di segretario negli istituti medi;
4. Nozioni elementari di statistica.

È prova facoltativa di esami la dattilografia.

(1777)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 30 posti di macchinista nei Regi istituti di istruzione media.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 288 del 14 dicembre 1933-XII, col quale si autorizza a bandire, fra l'altro, un concorso, per l'anno 1934, a n. 30 posti di macchinista nei Regi istituti medi d'istruzione;

Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 1933 che stabilisce il numero complessivo dei posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale;

Visti i Regi decreti 6 maggio 1923, n. 1054, 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, 30 aprile 1924, n. 965, e 27 novembre 1924, n. 2367;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli pel conferimento di n. 30 posti di macchinista nei Regi istituti d'istruzione media.

È in facoltà della Commissione di chiamare ad una prova pratica quei candidati che non possano, per i loro titoli, documentare sufficientemente la loro conoscenza dei gabinetti e dei laboratori scientifici.

Art. 2.

Possono partecipare a detto concorso coloro che alla data del presente bando abbiano compiuto i 18 anni di età e non abbiano oltrepassati i 34 anni.

Il limite di età è elevato a 39 anni per gli ex-combattenti e a 45 anni per i mutilati, invalidi di guerra, decorati al valor militare, invalidi per la causa nazionale.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, il limite di età è elevato nella misura stabilita dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo. Per fruire del beneficio predetto, gli interessati dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso

apposito certificato in carta legale del competente segretario federale, attestante l'iscrizione ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi di coloro che rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo e di coloro che alla data del presente bando prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale - Ufficio concorsi) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha l'età richiesta dal precedente art. 2;

b) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data di inscrizione;

c) certificato del podestà del Comune di origine legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

f) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da imperfezioni, non dipendenti da cause di guerra, che influiscano sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex-combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio;

i) i titoli di studio eventualmente posseduti, da trasmettersi in originale o in copia autentica;

l) i documenti dimostranti la capacità dell'aspirante a coprire il posto di macchinista e tutti quegli altri che l'aspirante stesso credesse opportuno nel proprio interesse;

m) il personale di ruolo deve unire all'istanza copia dello stato di servizio che esso presta presso l'Amministrazione dalla quale presentemente dipende; il personale non di ruolo che presta servizio statale da almeno sei mesi deve unire alla domanda un certificato da cui risulti l'inizio, la durata, la qualità del servizio prestato, la capacità, la operosità e la diligenza.

Detti documenti vanno rilasciati dal competente capo di ufficio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della loro presentazione.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non inviassero la domanda con tutti i documenti richiesti, o che la inviassero irregolare.

Art. 5.

Le nomine ai posti suindicati saranno disposte nell'ordine risultante dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive disposizioni ed estensioni, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico.

Art. 6.

I vincitori del concorso che non si trovino nelle condizioni indicate nella lettera *m*) dovranno prestare un periodo di prova per almeno sei mesi.

Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1778)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 150 posti di bidello nei Regi istituti medi di istruzione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 288 del 16 dicembre 1933, col quale si autorizza, fra l'altro, a bandire un concorso, per l'anno 1934, a n. 150 posti di bidello nei Regi istituti medi d'istruzione;

Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 1933, che stabilisce il numero complessivo dei posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno dei Regi istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale;

Visti i Regi decreti 6 maggio 1923, n. 1054, 11 novembre 1923, numero 2395, 30 dicembre 1933, n. 2960, 30 aprile 1924, n. 965, e 27 novembre 1924, n. 2367;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli pel conferimento di n. 150 posti di bidello nei Regi istituti medi d'istruzione

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che alla data del presente decreto abbiano compiuto i 18 anni di età e non abbiano oltrepassati i 34 anni.

Il limite di età è elevato a 39 anni per gli ex combattenti e a 43 anni per i mutilati, invalidi di guerra, decorati al valor militare, invalidi per la causa nazionale.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, il limite di età è elevato nella misura stabilita dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo. Per fruire del beneficio predetto, gli interessati dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso apposito certificato in carta legale del competente segretario federale, attestante l'inscrizione ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi di coloro che rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo e di coloro che alla data del presente bando prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione media, classica, scientifica e magistrale - Ufficio concorsi), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha l'età richiesta dal precedente art. 2;

b) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data di inscrizione;

c) certificato del podestà del Comune di origine, legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

f) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni, non dipendenti da cause di guerra, che influiscano sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio;

i) i titoli di studio, eventualmente posseduti, da trasmettersi in originale o in copia autentica, e tutti quegli altri documenti che l'aspirante stesso credesse nel proprio interesse;

l) il personale di ruolo statale deve unire all'istanza copia dello stato di servizio che esso presta presso l'Amministrazione dalla quale dipende; il personale non di ruolo che presta servizio statale da almeno sei mesi deve unire alla domanda un certificato da cui risulti l'inizio, la durata, la qualità del servizio prestato, la capacità, la operosità e la diligenza.

Detti documenti vanno rilasciati dal competente capo di ufficio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della loro presentazione.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non inviassero la domanda con tutti i documenti richiesti o che la inviassero irregolare.

Art. 5.

Le nomine ai posti suindicati saranno disposte nell'ordine risultante dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive disposizioni ed estensioni, e dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico.

Art. 6.

I vincitori del concorso che non si trovino nelle condizioni indicate nella lettera *l*) dovranno prestare un periodo di prova per almeno sei mesi.

Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1779)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 8 posti di ispettore aggiunto nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e per esami a 8 posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso suddetto sono ammesse anche le donne; ad esse però non possono essere conferiti più di due posti.

Art. 2.

Durante il periodo di prova non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 per cento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 35 alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, ed a 44 anni per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, è concesso, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegati di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale della laurea in lettere o in filosofia, conseguita in una Regia università o in un Istituto universitario del Regno. È ammessa anche la presentazione, in luogo del diploma originale, di copia autentica notarile;

9° certificato comprovante l'iscrizione al P. N. F. per il 1934-XII e, per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, la iscrizione, per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024 per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente e almeno 10 giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o documento equipollente, ai termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Ciascun candidato dovrà dichiarare nella domanda se intenda partecipare al concorso per l'archeologia, per l'arte medioevale e moderna, per l'egittologia o per l'etnografia.

Art. 5.

Il concorrente che intenda presentare i titoli di cui sia provvisto, dovrà unirli alla domanda, accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati nel seguente modo:

1° titoli accademici e scolastici;
2° titoli scientifici (pubblicazioni);
3° titoli amministrativi

Art. 6.

Gli esami consisteranno nei seguenti esperimenti:

A) Per l'archeologia:

1° Esperimento scritto: svolgimento di uno dei due temi che saranno sorteggiati fra quelli proposti dalla Commissione, sulla storia dell'arte classica o sull'antichità greche, paleoitaliche o romane (tempo consentito ore otto)

2° Esperimento orale:

a) le stesse materie dell'esperimento scritto, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione filologica e storica del concorrente;

b) argomenti tecnici relativi all'illustrazione e catalogazione di oggetti di musei ed alla condotta di lavori di scavo. Elementi di storia dell'arte medioevale e moderna;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti (durata minima: un'ora e mezza);

d) nozioni di statistica.

3° Esperimento pratico: interrogazioni su materiale vario archeologico, che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, avuto riguardo anche alla classificazione degli oggetti, alla loro conservazione, ai mezzi di riproduzione, di restauro (durata minima: 45 minuti).

B) Per l'arte medioevale e moderna:

1° Esperimento scritto: svolgimento di uno dei due temi, che saranno sorteggiati fra quelli proposti dalla Commissione sulla storia dell'arte medioevale e moderna (tempo consentito: otto ore).

2° Esperimento orale:

a) le stesse materie dell'esperimento scritto, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione storica e paleografica del concorrente;

b) argomenti tecnici relativi alla illustrazione e catalogazione di opere delle gallerie e agli oggetti dei musei d'arte medioevale e moderna. Elementi di storia classica;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti (durata minima: un'ora e mezza);

d) nozioni di statistica.

3° Esperimento pratico: interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, avuto riguardo anche allo stato di conservazione dei dipinti e ai mezzi per il loro restauro (durata minima: 45 minuti).

C) Per l'egittologia:

1° Esperimento scritto: svolgimento di uno dei due temi, che saranno sorteggiati fra quelli proposti dalla Commissione sull'egittologia (filologia e archeologia egizia) (tempo consentito: otto ore)

2° Esperimento orale:

a) la stessa materia dell'esperimento scritto. Nozioni generali di archeologia orientale e di archeologia greco-romana;

b) argomenti tecnici relativi alla conservazione, illustrazione, catalogazione di oggetti di musei e alla condotta di lavori di scavo;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Ammministrazione delle antichità e belle arti (durata minima: un'ora e mezza);

d) nozioni di statistica.

3° Esperimento pratico (come per l'archeologia).

D) Per l'etnografia:

1° Esperimento scritto: svolgimento di uno dei due temi che saranno sorteggiati fra quelli proposti dalla Commissione sulla etnografia (civiltà primitive attuali, o dei popoli «naturali» con speciale considerazione della cultura materiale) (tempo consentito: otto ore).

2° Esperimento orale:

a) la stessa materia dello scritto;

b) nozioni generali di paleotnologia e di antichità americane e di etnografia italiana (arti e tradizioni popolari);

c) argomenti tecnici relativi alla conservazione, illustrazione e catalogazione dei materiali etnografici;

d) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Ammministrazione delle antichità e belle arti (durata minima: un'ora e mezza);

e) nozioni di statistica

3° Esperimento pratico: interrogazioni su materiali scelti tra le collezioni etnografiche, presentati al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni (durata minima: 45 minuti).

Saranno ammessi agli esperimenti orale e pratico i concorrenti che avranno riportato almeno i sette decimi dei punti nell'esperimento scritto. Gli esperimenti pratico e orale non si intenderanno superati se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La Commissione giudicarice avrà facoltà d'interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Prima di formulare la graduatoria la Commissione esaminerà i titoli di ciascun candidato, affinchè ne sia tenuto conto nella graduatoria stessa.

Art. 7.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1783)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 3 posti di architetto aggiunto nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2690, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 settembre 1933;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e per esami a 3 posti di architetto aggiunto in prova (gruppo *A*) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso suddetto non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai 6 mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto, un assegno mensile lordo di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 per cento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 35 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, ed a 44 anni per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concesso, sul limite

massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità d'impiegati di ruolo, ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale di una Regia scuola superiore di architettura o diploma d'architetto; diploma di laurea in ingegneria civile conseguita anteriormente al 1° gennaio 1926.

È ammessa anche la presentazione in luogo del diploma originale, di copia autentica notarile;

9° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per il 1934-XII, o per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'iscrizione, per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni vigenti).

Il concorrente che intenda presentare i titoli di cui sia provvisto, dovrà unirli alla domanda accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati nel seguente modo:

1° titoli accademici e scolastici;
2° titoli specifici (pubblicazioni, progetti, ecc.);
3° titoli amministrativi.

Art. 4.

Gli esami consisteranno in un esperimento grafico, un esperimento scritto ed un esperimento orale.

L'esperimento grafico consisterà in schizzi a mano libera e rilievo geometrico di un monumento (tempo consentito: otto ore).

L'esperimento scritto consisterà:

a) in un progetto di consolidamento di un edificio monumentale (tempo consentito: otto ore);

b) nello svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura, con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili (tempo consentito: otto ore).

L'esperimento orale (durata minima un'ora e mezza) consisterà:

a) nella discussione del progetto di consolidamento presentato dal concorrente;

b) in un esame di storia dell'arte con speciale riguardo all'architettura;

c) in un esame di legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

d) nozioni di statistica.

Saranno ammessi all'esperimento orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi dei punti nell'esperimento grafico e negli scritti e non meno di sei decimi in ciascuno di essi. L'esperimento orale non s'intenderà superato, se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Prima di formulare la graduatoria la Commissione esaminerà i titoli di ciascun candidato, affinchè ne sia tenuto conto nella graduatoria stessa

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1784)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 3 posti di vice segretario nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2164, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1154;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a tre posti di vice-segretario in prova (gruppo *B*) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso suddetto non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai 6 mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 700, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 per cento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 34 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 39 anni, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, ed a 43 anni per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, è concesso, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto rivestano la qualità di impiegati di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza.

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva e d'iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale di scuola media di 2° grado o alcuno dei diplomi corrispondenti ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054. È ammessa anche la presentazione, in luogo del diploma originale, di copia autentica notarile;

9° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per il 1934-XII o, per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'iscrizione, per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, numero 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

La prova scritta consisterà in un tema di cultura generale.

La seconda verterà su elementi della legislazione relativa alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico e delle bellezze naturali e panoramiche.

La prova orale verterà sulle materie di cui alla seconda prova scritta, sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico del personale civile dell'Amministrazione statale, nonchè su nozioni dei servizi dell'Amministrazione delle antichità e belle arti e su elementi di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Ercole.

(1785)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Graduatoria generale del concorso a 8 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto Presidenziale in data 5 novembre 1933, con il quale fu indetto un concorso per titoli a n. 8 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Corte dei conti;

Vista la graduatoria generale del concorso formato dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Presidenziale dell'11 dicembre 1933;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale del concorso a 8 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Corte dei conti;

1. Barbato Raffaele, invalido di guerra, decorato di medaglia d'argento al valor militare.
2. Corsetti Ercole, ex combattente, iscritto al Partito Nazionale Fascista dal 12 dicembre 1921.
3. Danieli Armando, orfano di guerra.
4. Di Tomassi Guglielmo, orfano di guerra.
5. Rissone Augusto.
6. Varesi Annibale.
7. Frattini Antonio.
8. Abbruzzetti Lorenzo.
9. Mogliani Guido.
10. Pescarolo Giovanni, orfano di guerra.
11. Poma Paolo.
12. Fasano Gerardo.
13. Mantengoli Livio.
14. Chessa Antonio, orfano di guerra.
15. Di Mario Luigi.
16. Giamboni Corrado.
17. Mischianti Elvezio.
18. Aprile Carlo.
19. Falotico Antonio.
20. Cherici Adolfo.
21. Corti Silvano.
22. Gardellini Gastone, orfano di guerra.
23. Gatti Giuseppe.
24. Scarinci Antonino.
25. Vasselli Tarquinio.
26. Tolaini Paolo.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Barbato Raffaele, invalido di guerra, decorato di medaglia d'argento al valor militare.
2. Corsetti Ercole, ex combattente, iscritto al Partito Nazionale Fascista dal 12 dicembre 1921.
3. Danieli Armando, orfano di guerra.
4. Di Tomassi Guglielmo, orfano di guerra.
5. Rissone Augusto.
6. Varesi Annibale
7. Frattini Antonio.
8. Abbruzzetti Lorenzo.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Mogliani Guido.
2. Pescarolo Giovanni, orfano di guerra.
3. Poma Paolo.
4. Fasano Gerardo.
5. Mantengoli Livio.
6. Chessa Antonio, orfano di guerra.
7. Di Mario Luigi.
8. Giamboni Corrado.
9. Mischianti Elvezio.
10. Aprile Carlo.
11. Falotico Antonio.
12. Cherici Adolfo.
13. Corti Silvano.
14. Gardellini Gastone, orfano di guerra.
15. Gatti Giuseppe
16. Scarinci Antonino.
17. Vasselli Torquato.
18. Tolaini Paolo.

Roma, addì 16 gennaio 1934 - Anno XII

Il Presidente: Gasperini.

(1790)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.